Decreto federale sullo stanziamento di crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2013–2016

del 27 settembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹; visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983² sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI); visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 2012³.

decreta:

Art. 1

Per gli anni 2013–2016 è stanziato, secondo gli articoli 6 capoverso 3, 8 e 9 LPRI, un limite di spesa di 3840 milioni di franchi per le seguenti istituzioni che promuovono la ricerca e i seguenti progetti di ricerca:

- a. Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica;
- Accademie svizzere delle scienze, nonché i loro progetti di ricerca di lunga durata.

Art. 2

¹ Lo 0,2 per cento al massimo dei crediti a preventivo annui può essere utilizzato per mandati peritali, valutazioni e compiti di monitoraggio.

² Con il limite di spesa possono essere finanziati posti di durata limitata.

Art. 3

Per i poli di ricerca nazionali può essere impiegato un importo massimo di 253 milioni di franchi prelevato dal limite di spesa di cui all'articolo 1.

Art. 4

Per indennizzare i costi indiretti della ricerca (costi *overhead*) sostenuti nell'ambito delle attività di promovimento del Fondo nazionale svizzero può essere impiegato un importo massimo di 370 milioni di franchi prelevato dal limite di spesa di cui

1 RS 101

2011-2408 7401

² RS **420.1**

³ FF **2012** 2727

all'articolo 1. L'indennizzo forfettario ammonta al 20 per cento al massimo dei sussidi.

Art. 5

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2012 Consiglio nazionale, 27 settembre 2012

Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter

Il segretario: Philippe Schwab II segretario: Pierre-Hervé Freléchoz